

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1288 del 17 ottobre 2023

Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 1061 del 30 settembre 2022 all'impresa individuale EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA presentata ai sensi dell'Ord. 7/2022 del Bando per la rivitalizzazione dei centri storici.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza 17 marzo 2021, n. 8, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

Viste inoltre:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;
- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;
- l'Ordinanza 7 del 8 aprile 2022 "Approvazione del bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012", la quale, in continuità con i bandi precedenti, nelle sue linee essenziali e salvo le modifiche introdotte direttamente da questo Commissario, rispetta le proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.);
- Il Decreto n. 875/2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017/2022 ed ulteriore decreto di concessione n. 1061/2022 per scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2

al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022 con i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 per le istanze ivi riportate;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018, n.2/2019 e s.m.i. e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

- l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma: “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 7/2022, il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che:

- in data **27/05/2022**, l'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA** ha presentato domanda di concessione assunta al prot. **CR/2022/5641**, il cui progetto consiste nell'insediamento di una pokeria nel centro storico del Comune di Mirandola (MO);
- con il **Decreto n. 1061 del 30 settembre 2022**, è stato concesso all'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA**, con sede nel Comune di Mirandola (MO), in Via Fulvia n. 74, Partita Iva 04608270163, un contributo pari al 70% della spesa ammessa di **€ 99.069,00** per un importo pari a **€ 69.348,30**;

Considerato che:

- in data **28/03/2023** l'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA** ha presentato domanda di pagamento assunta al prot. **Prot. CR/2023/1990**, per l'importo rendicontato pari a

€ 47.222,23 ed ha trasmesso la relativa documentazione di spesa prevista al paragrafo 10 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 7/2022, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservato agli atti;

- nel corso dell'istruttoria di liquidazione, l'importo rendicontato pari a € 47.222,23, risulta non ammissibile in quanto l'ammontare della spesa ammessa a contributo è inferiore alla soglia del 50%; tale ipotesi rappresenta una causa di revoca totale del contributo prevista dall'articolo 12 comma 1, e alla quale fa altresì riferimento l'articolo 15 comma 2 e comma 1 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022, in particolare:

- Art. 12 rubricato "*Provvedimenti amministrativi: liquidazione e revoche dei contributi*"

1. Conclusa l'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa documentazione di spesa il Commissario provvede:

[...]

alla revoca totale del contributo concesso qualora:

- il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto originariamente approvato o al di sotto della soglia minima di investimento di € 20.000,00 prevista nel presente bando;
- inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 15, rubricato "*Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate*", del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022, si incorre ai sensi del comma 2, nella decadenza e revoca del contributo nel caso indicato dal predetto art. 12, nonché ai sensi del comma 1:

1. Si incorre, in generale, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente bando.

Preso atto che:

- in data **22/08/2023** con numero di protocollo **CR/2023/5206** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo i presupposti per il mancato rispetto dell'articolo 12 comma 1, nonché per l'applicazione dell'articolo 15 comma 1 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022;
- è decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

Ritenuto quindi di dover procedere con la revoca totale del contributo concesso con il Decreto n. 1061/2022;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare totalmente** l'importo del contributo pari a **€ 69.348,30** concesso con il **Decreto n. 1061 del 30 settembre 2022** all'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA**, con sede nel Comune di Mirandola (MO), in Via Fulvia n. 74, Partita Iva 04608270163, CUP E82I22000140008;
2. che l'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a cura del Responsabile del procedimento attraverso l'applicativo SFINGE 2020, all'impresa individuale **EDEN POKE DI NEAGU VIOLETA** ed altresì al "Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi, rapporti con gli enti locali cratere sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma", competente in seno all'Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini